

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l'allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l'attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Causa C-179/11) (¹)

[Domande di asilo — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente — Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime]

(2012/C 366/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)

Convenuto: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), nonché del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Portata dell'obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni

minime di accoglienza per la durata del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro responsabile — Determinazione dello Stato membro cui incombe l'obbligo di assumere l'onere finanziario relativo al beneficio delle condizioni minime di accoglienza nel corso di detto periodo

Dispositivo

- 1) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida — in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.
- 2) L'obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest'ultimo Stato membro, sul quale grava l'obbligo suddetto.

(¹) GU C 186 del 25.6.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vnatreshnite raboti

(Causa C-249/11) (¹)

(Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 27 — Provvedimento amministrativo recante divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito nei confronti di una persona giuridica di diritto privato — Principio della certezza del diritto con riguardo agli atti amministrativi divenuti definitivi — Principi di equivalenza e di effettività)

(2012/C 366/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad